

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Sviluppo del sistema informativo regionale
- Art. 3 – Contributo annuale al “Nuovo Circondario Imolese”
- Art. 4 – Cartografia regionale
- Art. 5 – Interventi nel settore dell’artigianato
- Art. 6 – Valorizzazione delle attività ittiche
- Art. 7 – Porti regionali e comunali
- Art. 8 – Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
- Art. 9 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 10 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 11 – Protezione civile. Interventi di emergenza
- Art. 12 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 13 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

- Art. 14 – Investimento per i servizi educativi per l’infanzia
- Art. 15 – Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”
- Art. 16 – Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)
- Art. 17 – Partecipazione all’aumento del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
- Art. 18 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 19 – Politiche regionali a favore dei giovani
- Art. 20 – Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
- Art. 21 – Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
- Art. 22 – Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 23 – Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006
- Art. 24 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998
- Art. 25 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006
- Art. 26 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 27 – Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005
- Art. 28 – Modifica all’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005
- Art. 29 – Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale
- Art. 30 – Completamento di programmi speciali d’area
- Art. 31 – Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
- Art. 32 – Copertura finanziaria
- Art. 33 – Entrata in vigore

Art. 1

*Manutenzione e sviluppo
del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.800.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”
Esercizio 2006: Euro 250.000,00;
- b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00;
- c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.

Art. 3

*Contributo annuale al
“Nuovo Circondario Imolese”*

1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e sviluppo dell'ente “Nuovo Circondario Imolese”, istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), è autorizzata la concessione di un contributo annuale.

2. La determinazione del contributo è effettuata annualmente dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) a cui la Regione fa fronte mediante la dotazione del Capitolo 03212 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 4

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile

1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2006: Euro 100.000,00;
- b) Cap. 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)” – CNI, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia (Nuova istituzione)
Esercizio 2006: Euro 50.000,00.

Art. 5

Interventi nel settore dell'artigianato

1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana – è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 22258 “Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20) – CNI
Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.

Art. 6

Valorizzazione delle attività ittiche

1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 – Valorizzazione attività ittiche.

Art. 7

Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:

- a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2006: Euro 350.000,00;
- b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2006: Euro 60.000,00;
- c) Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.

Art. 8

Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2006: Euro 490.000,00.

Art. 9

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

- a) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.

Art. 10

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sotto indicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”
Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00;
- b) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2006: + Euro 2.400.000,00.

Art. 11

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature materiali per pronto intervento di Euro 2.900.000,00.

Art. 12

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nel corso dell'esercizio 2006, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2004, per un importo massimo di Euro 90.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 13

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 897.997,72, costituendo per l'esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il suddetto importo viene iscritto con riferimento all'esercizio 2006 come segue:

- a) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo sanitario – Risorse statali
Euro: 98.401,75;
- b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate
Euro: 799.595,97.

2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è aumentato di Euro 2.000.000,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:

- a) per la quota di Euro 1.615.000,00;
b) per la quota di Euro 385.000,00.

Art. 14

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.

Art. 15

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 16

Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)

1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l'esercizio 2006, un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 70814 "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni per un importo di Euro 220.000,00.

Art. 17

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'ATER deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2006, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

- a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)" – CNI Euro: 330.000,00.

Art. 18

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.280.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 19

Politiche regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è stabilito quanto segue:

- a) l'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, per l'esercizio 2006, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata;
- b) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 (CNI) appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 20

Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative al 2005 ammontano complessivamente a Euro 346.463.104,77.

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Importo
1)	2698	1.2.3.3.4420	+ Euro 14.882,48
2)	2701	1.2.3.3.4420	- Euro 106.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	+ Euro 1.509,96
4)	3840	1.2.1.3.1510	+ Euro 279.909,89
5)	3850	1.2.3.3.4440	+ Euro 79.590,13
6)	3905	1.2.1.3.1500	+ Euro 241.543,02
7)	3909	1.2.1.3.1510	+ Euro 6.720,00
8)	3910	1.2.1.3.1510	+ Euro 2.268.154,34
9)	3925	1.2.1.3.1520	+ Euro 213.938,59
10)	3937	1.2.1.3.1510	+ Euro 3.664.026,84
11)	4276	1.2.1.3.1600	- Euro 29.376,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	- Euro 216.090,52
13)	16400	1.3.1.3.6300	+ Euro 734.138,40
14)	21078	1.3.2.3.8000	- Euro 2.000.000,00
15)	23417	1.3.2.3.8350	- Euro 648.205,23
16)	23419	1.3.2.3.8350	- Euro 177.871,89
17)	23502	1.3.2.3.8220	+ Euro 50.000,00
18)	25525	1.3.3.3.10010	+ Euro 2.656.338,56
19)	25528	1.3.3.3.10010	+ Euro 2.224.187,59
20)	27718	1.3.4.3.11600	- Euro 516.456,90
21)	27727	1.3.4.3.11610	- Euro 2.062,77
22)	30640	1.4.1.3.12630	+ Euro 1.418.813,95
23)	30644	1.4.1.3.12630	- Euro 38.023,54
24)	30646	1.4.1.3.12630	+ Euro 605.000,00
25)	30880	1.4.1.3.12620	+ Euro 25.000,00
26)	30885	1.4.1.3.12620	+ Euro 742.173,36
27)	31110	1.4.1.3.12650	+ Euro 4.193.036,12
28)	32020	1.4.1.3.12670	- Euro 1.183.516,06
29)	35305	1.4.2.3.14000	- Euro 154.000,00
30)	37150	1.4.2.3.14150	+ Euro 198.856,44
31)	37250	1.4.2.3.14170	+ Euro 50.000,00
32)	37332	1.4.2.3.14220	- Euro 216.200,00
33)	37374	1.4.2.3.14220	- Euro 32.387,94
34)	37378	1.4.2.3.14223	+ Euro 25.420,00
35)	37385	1.4.2.3.14223	+ Euro 2.198.275,06
36)	38030	1.4.2.3.14300	- Euro 185.924,48
37)	39050	1.4.2.3.14500	- Euro 156.568,53
38)	39220	1.4.2.3.14500	+ Euro 25.893,26
39)	39360	1.4.2.3.14555	+ Euro 1.144.890,14
40)	41250	1.4.3.3.15800	- Euro 18.699,00
41)	41360	1.4.3.3.15800	- Euro 49.479,61
42)	41570	1.4.3.3.15800	- Euro 48.688,11
43)	41995	1.4.3.3.15820	- Euro 465.776,00
44)	43027	1.4.3.3.16000	+ Euro 270.500,00
45)	43221	1.4.3.3.16010	- Euro 20.496,88
46)	43270	1.4.3.3.16010	+ Euro 3.268.528,22
47)	45184	1.4.3.3.16200	- Euro 4.913.268,28
48)	46125	1.4.3.3.16600	- Euro 250.000,00
49)	47105	1.4.4.3.17400	+ Euro 305.681,35
50)	47111	1.4.4.3.17400	- Euro 300.000,00
51)	47114	1.4.4.3.17400	- Euro 2.268.935,67
52)	48050	1.4.4.3.17450	+ Euro 608.658,78
53)	48245	1.4.4.3.17530	+ Euro 3.634,46
54)	65707	1.5.1.3.19050	- Euro 3.223.723,96
55)	65712	1.5.2.3.21080	- Euro 219.523,10
56)	65714	1.5.1.3.19050	- Euro 391.474,33
57)	65717	1.5.1.3.19050	- Euro 1.459.740,22
58)	65770	1.5.1.3.19070	- Euro 10.225.851,17
59)	68321	1.5.2.3.21060	+ Euro 124.935,05
60)	70545	1.6.5.3.27500	+ Euro 50.262,37

61)	70718	1.6.5.3.27520	- Euro	5.262.019,62
62)	70720	1.6.5.3.27500	+ Euro	400.000,00
63)	71572	1.6.5.3.27540	+ Euro	2.769.550,00
64)	73060	1.6.2.3.23500	+ Euro	129.172,85
65)	73140	1.6.3.3.24510	- Euro	600.000,00
66)	78569	1.4.2.3.14380	- Euro	451.202,69
67)	78705	1.6.6.3.28500	- Euro	209.506,71

Art. 21

*Modifica all'articolo 8
della legge regionale n. 19 del 1998*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è inserito il seguente:

«1 bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici, rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

Art. 22

*Modifiche ed integrazioni
al Capo VI del Titolo VI
della legge regionale n. 3 del 1999*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituita dalla seguente:

«c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 5 bis e 5 ter;».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:

«a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a);».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.».

4. Il comma 3 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a)

sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.».

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente:

«4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).».

Art. 23

Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è sostituita dalla seguente:

«j) due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle Università degli Studi aventi sede legale nella regione;».

Art. 24

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente lettera:

«b bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di servizi svolti.».

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente:

«4 ter. Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purchè si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all'articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni

ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione ovvero la società consortile che sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume, in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo rispetto al volume dei servizi già esercitati da quello dei soggetti interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati. Laddove quest'ultimo soggetto sia altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all'interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati, la proroga può essere riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia per la mobilità locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del principio di parità di trattamento, a favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto autofilotranviario all'interno del medesimo bacino o dei medesimi bacini di traffico.».

4. L'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato.

Art. 25

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e disposizioni in materia ambientale) è aggiunto il periodo seguente:

«Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.».

Art. 26

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001

1. All'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell'articolo 14 della presente legge.».

2. All'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. A partire dall'1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico fis-

so e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.».

Art. 27
*Modifica all'articolo 3
della legge regionale n. 12 del 2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) dopo le parole: «aventi sede ed operanti nel territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «da almeno sei mesi».

Art. 28
*Modifica all'articolo 24
della legge regionale n. 14 del 2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) le parole: «sia superiore a Euro 2.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore a Euro 500,00» e le parole: «e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00» sono sostituite dalle seguenti: «e ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00».

Art. 29
*Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna
alle società di gestione aeroportuale*

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

- a) alla Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
- b) alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
- c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma, già denominata "Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – S.p.a.", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

- a) Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico

Fellini" con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;

- b) Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
- c) Società per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali:

- a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
- b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
- c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.

Art. 30
Completamento di programmi speciali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori,

ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.

Art. 31

Norma in materia

di assegni vitalizi di adeguamento

alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)

1. Alla data dell'1 gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale

sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005.

2. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri all'1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.

Art. 32

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 33

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2006

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2006
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2006	2007	2008	Fonte finanziaria
2698	1. 2. 3. 3. 04420	20, punto 1)	14.882,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3. 04420	20, punto 2)	-106.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3. 04420	20, punto 3)	1.509,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.a)	250.000,00			MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 4)	279.909,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	20, punto 5)	79.590,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	4, lett.a)	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3854	1. 2. 3. 2. 03501	4, lett.b)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1	1.800.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	20, punto 6)	241.543,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 7)	6.720,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.b)	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 8)	2.268.154,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	20, punto 9)	213.938,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.c)	16.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 10)	3.664.026,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1. 2. 1. 3. 01600	20, punto 11)	-29.376,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	20, punto 12)	-216.090,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	20, punto 13)	734.138,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21078	1. 3. 2. 3. 08000	20, punto 14)	-2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1. 3. 2. 3. 08270	5	8.000.000,00			MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	20, punto 15)	-648.205,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	20, punto 16)	-177.871,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23502	1. 3. 2. 3. 08220	20, punto 17)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
24400	1. 3. 2. 3. 08610	6	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	20, punto 18)	2.656.338,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	20, punto 19)	2.224.187,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27718	1. 3. 4. 3. 11600	20, punto 20)	-516.456,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27727	1. 3. 4. 3. 11610	20, punto 21)	-2.062,77			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	20, punto 22)	1.418.813,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1. 4. 1. 3. 12630	20, punto 23)	-38.023,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	20, punto 24)	605.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30880	1. 4. 1. 3. 12620	20, punto 25)	25.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	20, punto 26)	742.173,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	20, punto 27)	4.193.036,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	20, punto 28)	-1.183.516,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	20, punto 29)	-154.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	20, punto 30)	198.856,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3. 14170	20, punto 31)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	20, punto 32)	-216.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	20, punto 33)	-32.387,94			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3. 14223	20, punto 34)	25.420,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3. 14223	20, punto 35)	2.198.275,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3. 14300	20, punto 36)	-185.924,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	20, punto 37)	-156.568,53			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	20, punto 38)	25.893,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3. 14555	20, punto 39)	1.144.890,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	20, punto 40)	-18.699,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2006
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2006	2007	2008	Fonte finanziaria
41250	1. 4. 3. 3. 15800	7, lett.a)	350.000,00			MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3. 15800	20, punto 41)	-49.479,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3. 15800	7, lett.b)	60.000,00			MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	20, punto 42)	-48.688,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	7, lett.c)	200.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	8	490.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	20, punto 43)	-465.776,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	20, punto 44)	270.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	20, punto 45)	-20.496,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	9	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	20, punto 46)	3.268.528,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	10, lett.a)	3.500.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	10, lett.b)	2.400.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	20, punto 47)	-4.913.268,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45712	1. 4. 3. 3. 16650	29, comma 7, lett. a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45714	1. 4. 3. 3. 16650	29, comma 7, lett. b)	775.500,00			MEZZI REGIONALI
45716	1. 4. 3. 3. 16650	29, comma 7, lett. c)	224.500,00			MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	20, punto 48)	-250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 49)	305.681,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 50)	-300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 51)	-2.268.935,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	11	2.900.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	20, punto 52)	608.658,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	20, punto 53)	3.634,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	12	90.000.000,00			MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 1. 22510	14	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 54)	-3.223.723,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	20, punto 55)	-219.523,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 56)	-391.474,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 57)	-1.459.740,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	20, punto 58)	-10.225.851,17			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	20, punto 59)	124.935,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1. 6. 5. 3. 27500	20, punto 60)	50.262,37			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	15	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
70619	1. 6. 5. 3. 27500	17, comma 2	330.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	18, comma 1	1.280.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	20, punto 61)	-5.262.019,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70720	1. 6. 5. 3. 27500	20, punto 62)	400.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70814	1. 6. 5. 2. 27110	16	220.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	20, punto 63)	2.769.550,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71576	1. 6. 5. 3. 27540	19, lett.b)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	20, punto 64)	129.172,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	20, punto 65)	-600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	20, punto 66)	-451.202,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	20, punto 67)	-209.506,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 795 del 12 giugno 2006; oggetto assembleare n. 1436 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 92 in data 13 giugno 2006;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la

salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 18 luglio 2006, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2006 e con relazione scritta del consigliere di minoranza Antonio Nervegna nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2006;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2006, atto n. 23/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione è il seguente:**

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università** è il seguente:

«Art. 23 – Nuovo Circondario imolese

1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.

2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali).

3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del Circondario imolese costituitosi nel frattempo.

4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989 n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 13 – Entrate e patrimonio

(omissis)

b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006** è il seguente:

279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 23 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

(omissis)

a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane;

(omissis)».

comma 2

2) Il testo dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 23 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;

b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;

- c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 30, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 30 – Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)

1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)**.

«Art. 5

(omissis)

3. La Regione conferisce altresì quote "una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 che concerne **Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani** è il seguente:

«Art. 4 – Contributi regionali

1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

- la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
- la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'art. 32, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 32 – Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30

19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28
29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00
44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58
51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86
69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'art. 8, comma 1) della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 che concerne **Norme in materia di riqualificazione urbana** è il seguente:

«Art. 8 – Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

1. In conformità all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'art. 162, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 162 – Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Regione in particolare provvede:

(omissis)

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

(omissis)».

comma 2

2) Il testo dell'art. 164 bis, comma 1), lettera a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 164-bis – Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all'art. 167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 164 bis, comma 3) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 164-bis – Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

(omissis)

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 167, comma 3) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167 – Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale

(omissis)

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

(omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'art. 167, comma 5, della Legge 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167 – Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale

(omissis)

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le province.».

Comma 6

6) Il testo dell'art. 167 bis, comma 4, della Legge 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 167-bis – Contributi per le opere stradali

(omissis)

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.».

NOTA ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera j) della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 che concerne **Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo** è il seguente:

«Art. 11 – Costituzione e composizione della Consulta

(omissis)

j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli studi aventi sede legale nella Regione;

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 31 – Tipologia degli interventi finanziari

(omissis)

b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

Art. 31 – Tipologia degli interventi finanziari

(omissis)

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del DLgs n. 422 del 1997.».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 45, comma 4 bis, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 45 – Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario

(omissis)

4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei

contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.

(omissis)».

Comma 4

7) Il testo dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 52 – Trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998

1. Per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio da effettuarsi nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.».

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci e disposizioni in materia ambientale** è il seguente:

«Art. 5 – Funzioni in materia ambientale

1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.».

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'art. 15 comma 1) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 15 – Disciplina sulle modalità di accesso

1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:

a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;

b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;

c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;

d) i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti, indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 15 comma 4) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 15 – Disciplina delle modalità di accesso

(omissis)

4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, comma 1) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 che concerne **Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26** è il seguente:

«Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, n. 14 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 24 – Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.